

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **55/1958** (ECLI:IT:COST:1958:55)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **COSATTI**

Udienza Pubblica del **11/06/1958**; Decisione del **09/07/1958**

Deposito del **14/07/1958**; Pubblicazione in G. U. **19/07/1958**

Norme impugnate:

Massime: **651**

Atti decisi:

N. 55

ORDINANZA 9 LUGLIO 1958

Deposito in cancelleria: 14 luglio 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 174 del 19 luglio 1958.

Pres. AZZARITI - Rel. COSATTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, del decreto legislativo

luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, promosso con ordinanza 9 ottobre 1957 pronunciata dalla Corte di assise (1 grado) di Milano nel procedimento a carico di Beccalli Lodovico, Alfano Giovanni e Alfano Bianca Maria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 30 novembre 1957 e iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1958 la relazione del Giudice Mario Cosatti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che la Corte di assise (1 grado) di Milano, nell'ordinanza 9 ottobre 1957, ha proposto a questa Corte la questione della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 - comma relativo ai non militari - in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, per il quale "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso";

che la questione è stata quindi prospettata sotto il profilo della retroattività delle norme contenute nel citato art. 5;

che nell'ordinanza si fa solo riferimento ad epoca imprecisata in cui sarebbero stati commessi i fatti ascritti agli imputati, mentre si appalesa necessaria, ai fini della rilevanza della questione proposta, l'esatta indicazione delle date dei fatti stessi;

che occorre all'uopo rinviare gli atti alla Corte di Milano;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di assise (1 grado) di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.